


Partnership Ei-Tech ANDEC

Nuovo Accordo Economico Collettivo Agenti del settore commercio

Seconda parte: Variazioni nel contenuto del rapporto, contratto a termine, pagamento delle provvigioni, modifiche varie

Maurizio Iorio
Avvocato in Milano
Presidente di
Andec-Confcommercio
maurizio.iorio@andec.it
m.iorio@avvocatoiorio.it
www.avvocatoiorio.it



Nel numero di marzo di Ei-Tech abbiamo esaminato e commentato la nuova disciplina dell'indennità di cessazione contenuta nell'AEC (Accordo Economico Collettivo Agenti) del settore Commercio stipulato in data 16.02.2009.

In questo numero di aprile esamineremo brevemente le altre principali innovazioni, ossia:

- (I) variazioni nel contenuto del contratto (art.2)
- (II) contratto a tempo determinato (art. 1.bis)
- (III) pagamento delle provvigioni (art.4),

- (IV) varie: gravidanza e puerperio, patto di non concorrenza, ente bilaterale

(1) Variazioni del contenuto del contratto (art. 2)

Le modifiche di zona , alle quali sono equiparate anche quelle ai prodotti e/o clienti e/o alla misura delle provvigioni , possono essere effettuate unilateralmente dal preponente , purché si rispettino le previsioni stabilite all' art.2.6 dell' AEC . Le condizioni all' uopo previste sono illustrate nella tavola seguente (in rosso sono evidenziate le " novità " contenute nel nuovo AEC rispetto a quello precedente)

Incidenza delle variazioni sulle provvigioni dell'anno precedente	Preavviso	Accettazione da parte dell'agente
Fino al 5%	Nessuno (occorre però comunicazione scritta)	Non necessaria
Dal 5% al 20% Nota: si sommano le variazioni dei precedenti 18 mesi (pluri) o 24 mesi (mono)	Necessario: 2 mesi (plurimandatari) e 4 mesi (monomandatari) In alternativa: è prevista un'indennità sostitutiva pari a tanti dodicesimi delle provvigioni dell'anno o dei 12 mesi precedenti, per ogni mensilità di preavviso non conferito	Non necessaria
Oltre il 20% Nota : si sommano le variazioni dei precedenti 18 mesi (pluri) o 24 mesi (mono)	Deve essere non inferiore a quello previsto per il recesso dal contratto di agenzia In alternativa: è prevista un'indennità sostitutiva pari a tanti dodicesimi delle provvigioni dell'anno o dei 12 mesi precedenti, per ogni mensilità di preavviso non conferito	Possibilità di rifiuto da parte dell' agente entro 30 gg. In tal caso, il contratto si risolve ad iniziativa del preponente nel rispetto dei termini di preavviso

(2) Contratto a tempo determinato (art. 1.bis)

A tale proposito, abbiamo due principali innovazioni:

- **è possibile stipulare due o più contratti a termine concatenati nel tempo, oppure prorogare un contratto a termine**, purché con accordo **espreso e scritto** (mai tacitamente!; mai con accordo verbale! In tal caso, infatti, il contratto diventa a tempo indeterminato);
- **è lecito stipulare (per iscritto) una serie di contratti a termine concatenati nel tempo, aventi lo stesso contenuto**; in tal caso, il periodo di prova può essere previsto solo in occasione del primo contratto di agenzia.

Da notare che secondo certa giurisprudenza, nel caso di più contratti a termine di identico contenuto concatenati nel tempo, si avrebbe un unico contratto a tempo indeterminato: pertanto, il nuovo AEC sembra invece legittimare questa successione di contratti a termine identici.

(3) Provvigioni (art.4)

Il nuovo AEC contiene un'innovazione soprattutto con riferimento ai seguenti argomenti :

Provvigioni su affari conclusi dopo la cessazione del contratto di agenzia (art. 4.7 - 4.8);

È previsto quanto segue :

- L'agente deve predisporre una relazione sulle trattative in corso e non concluse a seguito della cessazione del contratto di agenzia (non è chiaro se la relazione sia una conditio sine qua non per la maturazione delle provvigioni successive alla cessazione del contratto di agenzia, di cui oltre: si direbbe di no);
- L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conseguenti alle trattative concluse entro 6 mesi dalla cessazione del contratto di agenzia (e riconducibili, beninteso, alle sue trattative anteriori alla cessazione del contratto stesso);

Tale termine semestrale :

- È perentorio (= non matura il diritto ad alcuna provvigione oltre i 6 mesi).
- È prorogabile - ma mai riducibile - tramite pattuizione contenuta nel contratto individuale di agenzia.
- È derogabile negli accordi tra agente uscente ed agente subentrante.

Provvigioni - Patto di non concorrenza (art. 7)

- È rimasta pressoché immutata la disciplina del patto di non concorrenza contenuta nel precedente AEC 26.02.02, con il quale era stata per la prima volta attuato l'art. 1751 -bis CC (che rimanda in effetti alla pattuizione collettiva).
- L'unica novità consiste nel fatto che l'indennità contrattualmente prevista è dovuta " *inderogabilmente in unica soluzione alla fine del rapporto* "

(4) Varie

- Gravidanza e Puerperio (art.9)

È portato da 8 a 12 mesi il periodo di sospensione del rapporto agenziale, su richiesta dell'agente, per il caso di gravidanza e puerperio.

La possibilità di chiedere la sospensione è inoltre estesa al caso di adozione o affidamento di minore .

- Patto di non concorrenza (art.7)

È rimasta pressoché immutata la disciplina del patto di non concorrenza contenuta nel precedente AEC del 26.02.02, con il quale era stata per la prima volta attuato l'art. 1751 -bis CC (che rimanda in effetti alla pattuizione collettiva). L'unica novità consiste nel fatto che l'indennità contrattualmente prevista è ora dovuta " *inderogabilmente in unica soluzione alla fine del rapporto* ":

- Bilateralità (art.23)

Il nuovo AEC comprende, innovativamente, le seguenti due disposizioni:

Art. 22 Ente bilaterale

Con la firma del presente Accordo Economico Collettivo è istituito l'Ente bilaterale nazionale per gli agenti e rappresentanti di commercio, il cui Statuto, il cui Regolamento e la cui parte contributiva che dovrà essere di natura paritetica fra case mandanti e agenti di commercio, saranno redatti ed approvati entro 6 mesi dalla firma del presente Accordo.

Art. 23 Assistenza sanitaria integrativa

Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo istituiranno un fondo di assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale per gli agenti e rappresentanti di commercio.

A tale scopo le parti convengono di istituire una Commissione bilaterale per definire, entro il termine più breve possibile lo Statuto ed il Regolamento del fondo stesso.